

separazione personale dei coniugi - riconciliazione e transazione Cassazione Civile Sez. 3, Sentenza n. 19541 del 26/08/2013

famiglia - Separazione consensuale omologata - Riconciliazione - Nuova separazione - Conseguenze - Nuova regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi - Necessità - Criteri. Cassazione Civile Sez. 3, Sentenza n. 19541 del 26/08/2013

massima|green

Cassazione Civile Sez. 3, Sentenza n. 19541 del 26/08/2013

La riconciliazione successiva al provvedimento di omologazione della separazione consensuale, ai sensi dell'art. 157 cod. civ., determina la cessazione degli effetti della precedente separazione, con caducazione del provvedimento di omologazione, a far data dal ripristino della convivenza spirituale e materiale, propria della vita coniugale. Ne consegue che, in caso di successiva separazione, occorre una nuova regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi, cui il giudice deve provvedere sulla base di una nuova valutazione della situazione economico-patrimoniale dei coniugi stessi, che tenga conto delle eventuali sopravvenienze e, quindi, anche delle disponibilità da loro acquisite per effetto della precedente separazione.

integrale|orange

Cassazione Civile Sez. 3, Sentenza n. 19541 del 26/08/2013

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 20/11/2003 Pe.. Pa..le Antonio, premesso che il Tribunale di Matera in data 7.1.1997, aveva omologato la sua separazione consensuale dalla moglie Za.. Teresa, imponendogli il pagamento della somma mensile di Euro 206,58; che dopo un breve periodo di separazione si era riconciliato con la moglie ed aveva ripreso la normale convivenza nella Ca.. coniugale, protrattasi sino al giugno 2000; che in data 3/1/2003 la Za.. gli aveva intimato il pagamento della somma di Euro 10.640,42, oltre ed interessi; che successivamente gli era stato notificato atto di pignoramento ai sensi dell'art. 543 c.p.c. presso il Comando dei Carabinieri di Bari ove prestava servizio; che le somme intimate erano illegittime, in quanto concernenti il periodo in cui era cessato lo stato di separazione; che si era opposto alla

separazione personale dei coniugi - riconciliazione e transazione Cassazione Civile Sez. 3, Sentenza n. 19541 del 26/08/2013

domanda di divorzio proposta nelle more dal coniuge poiché, in ragione della accennata ripresa della convivenza, non era decorso il triennio di separazione. Ciò premesso, proponeva opposizione all'esecuzione avviata nei suoi confronti. In esito al giudizio, in cui si costituiva la Za.. deducendo l'infondatezza dell'opposizione, il Tribunale di Bari con sentenza depositata in data 24.1.2007 accoglieva in parte l'opposizione, dichiarava la nullità del pignoramento, dichiarava inefficace l'ordinanza di assegnazione per la parte non ancora eseguita, compensava le spese. Avverso la detta sentenza il Pe.. ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la prima doglianza, deducendo l'incompletezza ed illogicità della motivazione, il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale, dopo aver premesso che il decreto di omologazione della separazione era stato travolto dagli effetti dell'avvenuta riconciliazione tra i coniugi, ha statuito che l'ordinanza di assegnazione era divenuta inefficace solo nella parte in cui non aveva avuto attuazione, consentendo in tal modo alla Za.. di proseguire l'azione esecutiva, senza spiegare le ragioni giuridiche poste a base di tale statuizione.

Con la seconda doglianza, svolta per violazione degli artt. 154 e 2909 c.c., il ricorrente ha lamentato che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente trascurato che l'ordinanza di assegnazione doveva ritenersi inefficace integralmente ed ab initio. I motivi in questione, che vanno esaminati congiuntamente in quanto sia pure sotto diversi ed articolati profili, prospettano ragioni di censura intimamente connesse tra loro, sono entrambi infondati. Ed invero, la riconciliazione successiva al provvedimento di omologazione della separazione consensuale, ai sensi dell'art. 157 cod. civ., determina la cessazione degli effetti della precedente separazione, con caducazione del provvedimento di omologazione, a far data dal ripristino della convivenza spirituale e materiale, propria delle vita coniugale. Ne deriva che, in caso di una successiva separazione, occorre una nuova regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi in virtù di un ulteriore provvedimento ed il giudice, in tale ipotesi, dovrà procedere ad una nuova valutazione della situazione economico-patrimoniale dei coniugi tenendo conto delle eventuali sopravvenienze e quindi - anche delle disponibilità acquisite per effetto della precedente separazione. Ne deriva l'infondatezza delle censure in esame.

Passando alla terza doglianza, per violazione dell'art. 112 c.p.c., va osservato che il ricorrente lamenta l'omessa pronuncia circa la domanda di condanna alla restituzione delle somme percepite fino a quel momento dalla Za.. mentre con la quarta doglianza, ugualmente svolta per violazione dell'art. 112 c.p.c. nonché per violazione dell'art. 2697 c.c., deduce che il Tribunale avrebbe errato nella parte in cui, valutata la possibilità di emettere una condanna alla restituzione, ha poi omesso di pronunciare sul punto neanche nella forma di condanna generica, essendosi formata la prova dell'importo dovuto attraverso la mancata contestazione dello stesso e l'ammissione implicita in alcuni scritti depositati. Entrambe le censure sono infondate. Ed invero, ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia, non basta la mancanza di una espressa statuizione del giudice nel dispositivo, essendo necessario la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto. Tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne esprima sostanzialmente il rigetto nell'ambito della motivazione

separazione personale dei coniugi - riconciliazione e transazione Cassazione Civile Sez. 3, Sentenza n. 19541 del 26/08/2013

spiegando, come è avvenuto nella specie, che "le parti non hanno... allegato al proprio fascicolo il precetto posto a base dell'azione esecutiva, sì da consentire la verifica dell'importo richiesto per il periodo di ripresa della convivenza, indubbiamente indebito, e per il periodo di successiva separazione, che il giudice della nuova separazione dovrà valutare ai fini del regime economico dei coniugi. L'esatta portata dell'obbligo di restituzione, nell'odierno giudizio non provato in relazione al periodo di ripresa della convivenza, potrà dunque essere congruamente valutato nella detta sede" (v. pag.6).

Resta da esaminare l'ultimo motivo, svolto per illogicità della motivazione, con cui il ricorrente si è infine doluto in ordine alla compensazione delle spese sulla base della intervenuta caducazione del titolo trascurando la responsabilità della Za.. che, consapevole dell'invalidità, ha comunque dato luogo all'esecuzione. Anche tale censura appare infondata. Ed invero, deve richiamarsi l'attenzione sul rilievo che, ad avviso del giudice impugnato, l'integrale compensazione delle spese era giustificata dalla caducazione del titolo azionato, avvenuta in pendenza del giudizio in questione. La motivazione appare pertanto assolutamente logica ed esaustiva consentendo di desumere le ragioni giustificatrici della decisione. Del resto, è appena il caso di sottolineare che, in materia di governo di spese, la valutazione operata dal giudice di merito può essere censurata in cassazione solo se le spese sono poste a carico della parte totalmente vittoriosa ovvero quando la motivazione sia tale da inficiare, per inconsistenza o erroneità, il processo decisionale.

Considerato che la sentenza impugnata appare esente dalle censure dedotte, ne consegue che il ricorso per cassazione in esame, siccome infondato, deve essere rigettato, senza che occorra provvedere sulle spese in quanto la parte vittoriosa, non essendosi costituita, non ne ha sopportate.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 giugno 2013. Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2013

Cod. Civ. art. 157